

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Art. 13)

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13. Ravvedimento [\(23\)](#) [\(33\)](#) [\(37\)](#)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; [\(26\)](#)

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; [\(28\)](#)

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; [\(24\)](#)

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; [\(29\)](#)

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; [\(29\)](#)

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'[articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli [articoli 6, comma 2-bis](#), limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o [11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#); [\(35\)](#)

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per

l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. [\(25\)](#)

[1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [\(31\)](#) [\(34\)](#)]

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli [articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e [54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [\(32\)](#)

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. [\(30\)](#)

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore [\(27\)](#).]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. [\(36\)](#)

[\(23\)](#) Articolo sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1998, dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203](#).

[\(24\)](#) Lettera modificata dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#), dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), numero 1\), D.Lgs. 30 marzo 2000](#),

n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 5, lett. b\), D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#). Infine la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 1, comma 20, lett. a\), L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010](#)

[\(25\)](#) Lettera modificata dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#), dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), numero 2\), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99](#), a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 5, lett. c\), D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#). Infine la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 1, comma 20, lett. a\), L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010](#)

[\(26\)](#) Lettera modificata dall'[art. 16, comma 5, lett. a\), D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#). Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 1, comma 20, lett. a\), L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010](#)

[\(27\)](#) Comma prima sostituito dall'[art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'[art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32](#).

[\(28\)](#) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 1.1\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall'[art. 16, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015](#).

[\(29\)](#) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 1.2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(30\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(31\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e modificato dall'[art. 16, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 5, comma 1-bis, lett. a\), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#).

(32) Comma inserito dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificato dall'[art. 5, comma 1-bis, lett. b\), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#).

(33) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'[art. 13-bis del presente provvedimento](#), inserito dall'[art. 4-decies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

(34) Comma abrogato dall'[art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#).

(35) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 1.2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall'[art. 1, comma 1114, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 1, comma 1115, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(36) Vedi, anche, l'[art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000](#). Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'[art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), il comma 3 dell'[art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#) e l'[art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206](#).

(37) Vedi, anche, l'[art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#).